

DECRETO 17 maggio 2005

Differimento del termine di sospensione degli adempimenti e versamenti tributari, a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della provincia di Catania, nell'anno 2002. (GU n. 118 del 23-5-2005)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 maggio 2005

Differimento del termine di sospensione degli adempimenti e versamenti tributari, a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della provincia di Catania, nell'anno 2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministri del tesoro e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania, in conseguenza dei gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, con il quale e' stato previsto che, a seguito dei suddetti fenomeni eruttivi e sismici, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria;

Visto il proprio decreto del 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, con il quale sono stati sospesi i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, aventi scadenza nel periodo dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale od operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei comuni della provincia di Catania, interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna, e da ordinanze sindacali di sgombero;

Visto l'art. 10, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315 del 2 ottobre 2003, con il quale e' stato differito al 31 marzo 2004 il suddetto termine di scadenza della sospensione;

Visto l'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 7 maggio 2004, con il quale e' stato ulteriormente differito al 31 marzo 2005 il termine di scadenza dalla sospensione;

Visto il comma 3 del predetto art. 4 dell'ordinanza n. 3354 del 2004, con il quale e' stato previsto, tra l'altro, che gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione sono effettuati dal primo aprile 2005 mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2005, e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area

verificatisi nel mese di ottobre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore dei soggetti indicati con il proprio decreto del 14 novembre 2002, e' differito al 15 dicembre 2005.

2. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione, che decorre dal 29 ottobre 2002 fino alla suddetta data del 15 dicembre 2005, sono effettuati in unica soluzione entro il 16 dicembre 2005, ovvero, a decorrere da tale ultima data e senza aggravio di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione mensile pari, al massimo, ad otto volte il periodo di sospensione.

3. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2006.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.